

ASSOCIAZIONE “ONDA BIANCA DELLA CIACCIA”

STATUTO



Titolo – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE, DURATA, OGGETTO

ART. 1)

E' costituita ai sensi di legge e degli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni l'Associazione denominata “ Onda Bianca della Ciaccia”, di seguito indicata come “Associazione”. L'Associazione, apartitica, ha quale scopo fondamentale la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, e l'attenzione nei confronti della Comunità che vi soggiorna. L'Associazione svolge esclusivamente le attività indicate negli articoli seguenti. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo Settore, e in costanza di iscrizione allo stesso, l'Associazione assumerà la denominazione “Onda Bianca della Ciaccia ETS”.

ART. 2)

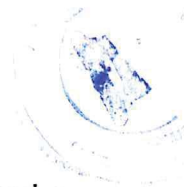
L'Associazione ha sede legale a Sassari (SS), Via Fondazione Rockefeller n. 7a, CAP 07100 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La modifica della sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di



gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117/2017 e ss.mm.ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore in base a deliberazione assembleare.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 4)

L'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale.

Titolo II - FINALITÀ

L'Associazione, che si fonda su metodi democratici, ha quali finalità:

- la tutela, la valorizzazione, il miglioramento e la salvaguardia dell'aerea tradizionalmente denominata “Santina” e delle sue zone contigue che da tempo fanno parte del borgo “La Ciaccia” del Comune di Valledoria (SS); qui di seguito per brevità, “territorio di interesse” o, anche solo, come “territorio”;
- la promozione, l’attuazione e lo sviluppo di iniziative di carattere sociale, culturale ricreativo e ludico-sportivo, volte a valorizzare e tutelare il patrimonio paesaggistico, ambientale ponendo in risalto le caratteristiche distintive del Territorio;

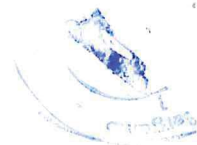
- favorire azioni mirate alla sostenibilità ambientale del Territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale floro-faunistico (terrestre e marino) ed all'ambiente antropizzato anche nell'ottica della salvaguardia dello stile architettonico esistente;
- promuovere, preservare e consolidare la sicurezza, il benessere e lo spirito di solidarietà della Comunità che sul Territorio soggiorna.

L'Associazione esercita senza scopo di lucro in via principale attività di cui all'art. 5, comma 1° del decreto legislativo n. 117/2017, lettera:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Titolo III - ATTIVITÀ

L'Associazione intende svolgere la propria attività proponendosi come interlocutore attivo nei confronti di Istituzioni Pubbliche e soggetti privati al fine di elaborare proposte e progetti strumentali al conseguimento delle proprie finalità. A tale scopo può stipulare accordi e convenzioni con Istituzioni Pubbliche e soggetti privati. L'Associazione può aderire ad istituzioni a carattere giuridico e ad associazioni ambientaliste ed ecologiste mantenendo il proprio ordinamento interno e stipulando specifici accordi in tal senso. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare



occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 5)

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato o di lavoro retribuito nel rispetto dell'art. 17 comma 5 del CTS (Codice del Terzo Settore).

Titolo IV- SOCI

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione sia persone fisiche che persone giuridiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), riconosciute o non riconosciute, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
- c. essere maggiorenni;
- d. essere "minorenni" tra il 12° e il 17° anno di età ("giovani soci").

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private possono partecipare all'attività associativa nella persona di un loro rappresentante da esse designato ma non possono detenere una posizione di direzione, controllo o coordinamento nei confronti dell'Associazione. Pertanto tali soggetti non possono avere un'influenza dominante sull'ente né disporre della maggioranza dei voti negli organi deputati ad adottare le decisioni determinanti ai fini della gestione dell'ente.



ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel Libro dei Soci.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che è fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Nella determinazione della quota associativa il Consiglio Direttivo terrà conto di una possibile differenziazione contributiva fra soci maggiorenni e giovani soci.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di agosto di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte e non sono rivalutabili. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

ART. 8)

Per essere ammessi quali soci è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione osservando le seguenti modalità e fornendo le indicazioni seguenti:

- a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- b) autorizzazione genitoriale per soci i minorenni (dal 12° al 17° anno di età);
- c) per le persone giuridiche: ragione sociale, denominazione, sede ed attività nonché denominazione e ruolo della persona che ne eserciterà la rappresentanza;



d) dichiarazione di aver preso visione e di volersi attenere allo spirito ed alla lettera del presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sull'accoglimento o meno di tale domanda. La qualifica di socio ha effetto dalla data di iscrizione nel libro degli associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salvo la facoltà di recesso del socio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare motivato ricorso all'Assemblea Ordinaria entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla ricezione del diniego. L'Assemblea nella sua prima convocazione si pronuncerà definitivamente in merito.

ART. 9)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione.

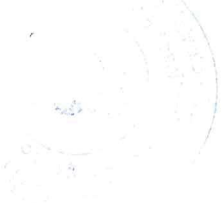
E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissione, decadenza, esclusione, scioglimento, o messa in liquidazione se persona giuridica, o per morosità.

I soci sono esclusi per i seguenti motivi ossia quando:

- a) non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

- 
- b) si rendano morosi del pagamento delle quote associative per oltre due anni; la morosità viene rilevata dal Consiglio Direttivo;
 - c) in qualunque modo, danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi dell'Associazione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;
 - d) assumano una condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'esclusione dalla qualità di socio è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Sono organi dell'Associazione:

- ☐ l'Assemblea dei Soci;
- ☐ il Consiglio Direttivo;
- ☐ il Presidente;
- ☐ l'Organo di Controllo e Revisore legale dei Conti.

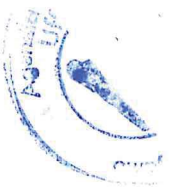
ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Essa rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti dalle riunioni o dissenzienti.

Hanno diritto di voto gli iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro dei soci.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta riportata, anche in calce all'avviso di



convocazione.

Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile e l'articolo 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi), in quanto compatibili.

L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica degli associati, dei membri dell'organo direttivo e di controllo nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione, nonché il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

- 
- f) delibera di acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna *brevi manu*, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci e regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo..

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto e delibera con la maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria, per l'approvazione delle modifiche statutarie, in prima convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Quanto alle deliberazioni sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi artt. 29.

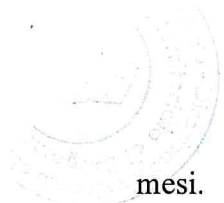
ART. 15)

Le votazioni in Assemblea possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti; esse avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre sino ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto di voto, e resta in carica per tre esercizi.

Per l'elezione alla carica di Consigliere occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno 3



mesi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene sostituito con il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che deve ratificarne la nomina. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Cod. Civ.). Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri membri lo ritengano necessario, e comunque almeno una volta ogni 6 (sei) mesi; è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure il componente più anziano d'età.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 18)

La convocazione del Consiglio Direttivo avverrà nelle forme che il Consiglio stesso riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno 8 (otto) giorni; in caso di urgenza il Consiglio potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART. 19)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria



dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- d) nominare e revocare dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale nonché emanare ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- h) Individua le attività diverse da quelle di interesse generale.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni competono al Vicepresidente o Componente più anziano del Consiglio Direttivo.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa gli atti compiuti, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza

dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, Libro dei soci) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.22)

La nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati, per 2 (due) esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 110.000,00 (centodiecimila/00) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori a 220.000,00 (duecentoventimila/00) euro;
- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiori a 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e, quindi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

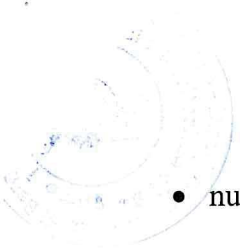
Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno adottate dal Ministero del Lavoro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari o superiore a 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate pari o superiori a 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) euro;

- 
- numero dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari o superiore a 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

Al Revisore dei Conti (o alla Società di revisione) spetta il compito di:

- a) controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa;
- b) redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- c) vigilare e controllare che siano osservate tutte le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha durata di 3 esercizi ed è rinnovabile anche più volte.

Il Revisore dei Conti (o un rappresentante della Società di revisione) partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e può, dietro sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Titolo VI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi dei privati;

- 
- c) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, di enti e/o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - e) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni diverse anche a premi;
 - h) altre entrate compatibili con il CTS;
 - i) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore;
 - j) entrate da attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

Art. 24)

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente versamenti periodici vincolanti a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Titolo VII - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci dell'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza scritta al Consiglio Direttivo che ne permette l'esame entro 30 giorni; le eventuali copie richieste sono effettuate dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale di cui all'art. 5 CTS e quella relativa alle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti.

ART. 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazione, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 28)

Non sono previsti compensi prestabiliti alle cariche sociali, ma il Consiglio Direttivo può stabilire rimborsi da erogare ai consiglieri o ad associati in funzione delle spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti stabiliti dell'art. 17 c.4 del CTS.

Titolo VIII - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 30)

In caso di estinzione o scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31)

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Carla Dedda

Gianfranco Zito

